



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per gli affari esteri

2014/2216(INI)

28.11.2014

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e
sulla politica dell'Unione europea in materia
(2014/2216(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Pier Antonio Panzeri

PR_INI

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e la politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
- visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (11855/2012) quali adottati dal Consiglio "Affari esteri" il 25 giugno 2012,
- vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013, adottata dal Consiglio il 23 giugno 2014,
- vista la relazione annuale sugli aspetti principali e sulle scelte di base della PESC nel 2013, approvata dal Consiglio il 22 luglio 2014,
- visti la relazione annuale 2014 della Commissione sulle politiche di sviluppo e assistenza esterna dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2013 (COM(2014)0501), adottata il 13 agosto 2014, e i relativi documenti di accompagnamento,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia¹,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di diritti umani, in particolare gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), gli orientamenti sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, entrambi adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013, e gli orientamenti in materia di diritti umani per la libertà di espressione online e offline, adottati il 12 maggio 2014,
- viste le conclusioni del Consiglio del 23 giugno 2014 sul decimo anniversario degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani,
- vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulle politiche dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani²,

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0575.

² GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 69.

- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2014 sulle priorità dell'UE per la 25^a sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani¹,
- vista la sua raccomandazione al Consiglio del 2 aprile 2014 sulla 69^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite²,
- vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà³,
- vista la sua risoluzione del 17 luglio 2014 sul crimine di aggressione⁴,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione⁵,
- vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2012 (A/RES/67/176) sulla moratoria sull'uso della pena di morte,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2014 sull'eliminazione della tortura nel mondo⁶,
- viste le risoluzioni 1325, 1820, 1888, 1889 e 1960 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza,
- vista la relazione sugli indicatori dell'UE per l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione europea delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, adottata dal Consiglio il 13 maggio 2011,
- visti i principi guida su imprese e diritti umani: Attuare il quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare", approvato dal Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani nella sua risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011,
- visti gli orientamenti settoriali per il settore delle TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) sull'attuazione dei principi guida delle Nazioni unite su imprese e diritti umani, pubblicati dalla Commissione il 17 giugno 2013,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali⁷,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali⁸,

¹ Testi approvati, P7_TA(2014)0252.

² Testi approvati, P7_TA(2014)0259.

³ GU C 59 E del 28.2.2012, pag. 150.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2014)0013.

⁵ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2014)0206.

⁷ GU C 99 E del 3.4.2012, pag.101.

⁸ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici¹,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012 dal titolo "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento",
 - vista la comunicazione congiunta della Commissione e del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 5 marzo 2014 al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio: Verso un approccio integrato dell'UE (JOIN(2014)8),
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC);
 - vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nei settori pubblico e privato: l'impatto sui diritti umani nei paesi terzi²,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2014 sull'approccio globale dell'UE,
 - vista la sua raccomandazione al Consiglio del 18 aprile 2013 concernente il principio della "responsabilità di proteggere" (R2P) delle Nazioni Unite³,
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0000/2014),
- A. considerando che l'articolo 21 TUE ha ulteriormente rafforzato l'impegno dell'Unione europea sulla scena internazionale, ispirato ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al rispetto della dignità umana, ai principi di uguaglianza e di solidarietà e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto internazionale;
- B. considerando che il rispetto, la promozione e la tutela dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani sono le pietre miliari dell'azione dell'UE sulla scena internazionale;
- C. considerando che la credibilità dell'Unione nelle sue relazioni esterne sarà rafforzata grazie a una maggiore coerenza tra le sue politiche interne ed esterne in materia di diritti dell'uomo;
- D. considerando che il nuovo VP/AR ha affermato che i diritti umani costituiranno una

¹ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

² Testi approvati, P7_TA(2013)0394.

³ Testi approvati, P7_TA(2013)0180.

delle sue priorità assolute e che intende utilizzarli come mezzo di orientamento in tutte le relazioni con i paesi terzi; che ha altresì ribadito l'impegno dell'UE a promuovere i diritti umani in tutti gli ambiti delle relazioni esterne "senza alcuna eccezione"; che l'adozione del nuovo piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il rinnovo del mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani saranno tra i punti all'ordine del giorno dei lavori dell'UE all'inizio del 2015;

- E. considerando che il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013, che riguarda il primo anno completo di attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE; che il 2013 è stato altresì il primo anno completo del nuovo mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani;
- F. considerando che la relazione annuale dell'UE e gli eventi successivi al periodo cui fa riferimento ricordano duramente i gravi costi in termini umani causati dal mancato rispetto dei diritti dell'uomo; che il mancato rispetto dei diritti umani comporta inoltre importanti costi materiali e di bilancio per l'UE, quando la violazione dei diritti umani e la mancanza di partecipazione democratica legittima sono causa di instabilità, fallimento degli Stati, crisi umanitarie e conflitti armati, fenomeni ai quali l'UE è tenuta a far fronte;
- G. considerando che l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace centrato sulle Nazioni Unite è parte integrante della politica esterna dell'Unione ed è fondato sulla convinzione che un sistema multilaterale basato su norme e valori universali sia lo strumento più adatto per affrontare le crisi, le sfide e le minacce globali;
- H. considerando che l'Unione e i suoi Stati membri sono fedeli alleati della Corte penale internazionale (CPI) sin dalla sua istituzione, offrendole sostegno finanziario, politico, diplomatico e logistico nonché promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma e difendendone l'integrità, al fine di potenziare l'indipendenza della Corte;
- I. considerando che nella sua risoluzione del 17 luglio 2014 il Parlamento ha ribadito il suo pieno sostegno all'adozione degli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma della CPI, compreso l'emendamento relativo al crimine di aggressione, e ha invitato l'Unione e gli Stati membri a ratificare e a recepire tali emendamenti nella legislazione nazionale; che l'emendamento relativo al crimine di aggressione aiuterà a rafforzare lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza a livello internazionale scoraggiando l'uso illecito della forza e pertanto contribuendo in modo proattivo alla prevenzione di questa forma di crimine nonché al consolidamento di una pace duratura;
- J. considerando che la 59^a sessione della commissione delle Nazioni Unite sullo stato delle donne, che si terrà a New York dal 9 al 20 marzo 2015, sarà incentrata sul seguito da dare alla dichiarazione e alla piattaforma d'azione di Pechino, comprese le attuali questioni che ostacolano la sua attuazione e, di conseguenza, il conseguimento della parità di genere e dell'emancipazione femminile, come pure sulle opportunità per conseguire la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'ambito degli obiettivi di sviluppo del Millennio post 2015;

- K. considerando che vi è un chiaro legame tra la corruzione e le violazioni dei diritti umani; che la corruzione nei settori pubblico e privato pone in essere e aggrava disuguaglianze e discriminazioni e, di conseguenza, impedisce l'equa fruizione dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali; che è dimostrato che gli atti di corruzione sono spesso legati a violazioni dei diritti umani, abusi di potere e mancata assunzione di responsabilità;
- L. considerando che i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali sono oggetto di gravi attacchi in tutto il mondo, al contempo le modalità con cui le imprese operano hanno un profondo impatto sui diritti dei lavoratori, delle comunità e dei consumatori all'interno e al di fuori dell'Europa; che il diritto internazionale in materia di diritti umani impone agli Stati l'obbligo di tutelare i diritti umani, di assicurare che le imprese attive nella loro giurisdizione non violino tali diritti e di garantire che le vittime abbiano accesso a efficaci forme di ricorso;
- M. considerando che l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo stabilisce che uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione, e hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
- N. considerando che l'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce il diritto di ogni individuo di cercare asilo dalle persecuzioni in altri paesi; che la Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati afferma chiaramente che tutti i rifugiati hanno diritto a una protezione speciale e che nessuno Stato può espellere un rifugiato o rimandarlo in un territorio dove sarebbe vittima di persecuzioni o dove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate;
- O. considerando che gli effetti dei cambiamenti climatici, come l'aumento delle temperature, l'innalzamento del livello del mare e condizioni meteorologiche più estreme, accresceranno le sfide legate all'instabilità globale e, di conseguenza, la minaccia di gravi violazioni dei diritti umani; che il termine "rifugiato climatico", con il quale si fa riferimento alle persone costrette a lasciare le proprie case e a rifugiarsi all'estero per effetto dei cambiamenti climatici, non è ancora riconosciuto nel diritto internazionale né in alcun accordo internazionale giuridicamente vincolante;
- P. considerando che la presente relazione, anche se elaborata in risposta alla relazione annuale dell'UE adottata dal Consiglio, rappresenta un'analisi previsionale delle attività dell'Unione in questo settore; che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sulle relazioni annuali precedenti e sul riesame della strategia dell'UE in materia di diritti dell'uomo, ha sottolineato la necessità di una riflessione continua sulle sue pratiche relative all'integrazione dei diritti umani nelle sue attività e al seguito da dare alle risoluzioni d'urgenza sulle violazioni della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

Centralità dei diritti umani nelle politiche esterne dell'Unione

1. rammenta che il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che l'UE "pone la persona al centro della sua azione"; sottolinea che tali parole non intendevano esprimere un concetto astratto ma, al contrario, implicavano l'attribuzione di una particolare importanza alla vita reale, agli aspetti concreti

dell'esistenza e alla definizione di una base costituzionale per i bisogni fondamentali, fondata sull'inviolabile dignità di ciascun individuo;

2. invita tutte le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi, compresi i partner strategici, e in tutte le dichiarazioni e le riunioni ad alto livello; sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace, coerente e uniforme della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in linea con i chiari obblighi previsti dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e dal quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia; si congratula con il nuovo VP/AR per aver apertamente espresso il proprio chiaro impegno a favore dell'attuazione di tali principi;
3. sottolinea l'importanza che gli Stati membri dell'Unione si esprimano con una sola voce a sostegno dell'indivisibilità e dell'universalità dei diritti umani e, in particolare, della ratifica di tutti gli strumenti internazionali in materia di diritti umani stabiliti dalle Nazioni Unite; invita l'Unione a sostenere l'indivisibilità dei diritti umani, compresi quelli sanciti dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, conformemente all'articolo 21 TUE; invita l'Unione a promuovere ulteriormente le norme universali in materia di diritti umani quale base per il proprio impegno con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, nell'ambito dei dialoghi sia politici che relativi ai diritti umani;
4. osserva che, in aggiunta alle sofferenze umane, l'UE dovrebbe altresì prendere atto dei costi materiali e di bilancio derivanti dal mancato rispetto dei diritti umani laddove la violazione di tali diritti e la mancanza di partecipazione democratica legittima sono causa di instabilità, corruzione, fallimento degli Stati, crisi umanitarie o conflitti armati, fenomeni che rischiano di compromettere gli sforzi profusi dall'Unione nella sua politica di sviluppo e ai quali l'UE o gli Stati membri sono tenuti a far fronte nell'ambito della politica di sicurezza; accoglie favorevolmente, a tale proposito, i recenti sforzi dell'UE finalizzati a includere le violazioni dei diritti umani nel suo quadro di allarme rapido legato alla prevenzione delle crisi; chiede, tuttavia, un'azione preventiva più forte ed esorta il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a elaborare uno strumento di prevenzione delle crisi basato sui diritti umani da aggiungere all'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni;

Relazione annuale dell'Unione europea quale strumento di segnalazione per la politica di promozione dei diritti umani e della democrazia dell'UE

5. accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013; invita il VP/AR ad assumere per il futuro l'impegno di partecipare a due dibattiti annuali dedicati alla politica di promozione dei diritti umani e della democrazia dell'UE durante le sessioni plenarie del Parlamento, di presentare la relazione dell'UE e di rispondere alla relazione del Parlamento;
6. elogia il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione per i loro resoconti completi e chiari relativi alle azioni intraprese dall'Unione durante il periodo di riferimento; ribadisce tuttavia che le relazioni nazionali, in particolare, dovrebbero disporre di un quadro maggiormente rigoroso basato su una serie di indicatori per la

definizione di parametri di riferimento atti a esaminare le tendenze positive e negative, valutare l'efficacia delle azioni dell'UE e fornire motivazioni per adeguare i livelli di sostegno dell'UE in funzione dei progressi compiuti in materia di diritti umani, democrazia, Stato di diritto e buon governo; osserva che il ricorso a tali indicatori pubblici sarebbe conforme a numerosi obiettivi menzionati nel piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE e consentirebbe una maggiore coerenza nell'attuazione della condizionalità in materia di diritti umani o nella valutazione dell'impatto delle politiche dell'Unione su tali diritti;

7. resta del parere che le istituzioni dell'Unione dovrebbero adoperarsi congiuntamente per migliorare il formato della relazione onde consentire lo sfruttamento del suo potenziale come strumento di comunicazione senza che venga compromessa la sua completezza in quanto relazione sull'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia; ribadisce la sua disponibilità a prendere parte a una cooperazione attiva e costruttiva tra le istituzioni dell'UE nell'ambito della preparazione delle relazioni future;

Attuazione del quadro strategico e del piano d'azione dell'Unione

8. ribadisce la sua valutazione positiva del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE, adottato dal Consiglio nel 2012, quale tappa fondamentale per aprire nuove prospettive nel campo della politica di sviluppo e riconfermare l'impegno dell'Unione nei confronti dell'obbligo previsto dal trattato di integrare i diritti umani nelle politiche esterne dell'UE "senza alcuna eccezione";
9. invita il SEAE e la Commissione a elaborare un'adeguata relazione sull'attuazione del primo piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE (2012-2014), invita inoltre il VP/AR e il SEAE a collaborare con gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento e la società civile per realizzare una revisione e consultazioni finalizzati all'adozione di un nuovo piano d'azione che entri in vigore all'inizio del 2015; accoglie favorevolmente le discussioni volte a definire in modo migliore le priorità degli obiettivi nel nuovo piano d'azione, mette tuttavia in guardia dal ridurre il livello di ambizione per quanto riguarda l'integrazione dei diritti umani nelle politiche dell'UE;
10. esprime particolare preoccupazione per l'attuazione dell'impegno assunto nell'ambito del quadro strategico di "porre i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con i paesi terzi, ivi compresi i partner strategici"; chiede, pertanto, una particolare attenzione da parte del VP/AR e del SEAE affinché sia attuato tale impegno e sia garantita l'integrazione dei diritti umani e della democrazia nelle relazioni dell'UE con i partner strategici, in contesti importanti quali le riunioni al vertice e le conclusioni del Consiglio;

Mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani

11. riconosce l'importanza del mandato conferito al primo rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani e del lavoro svolto finora; esorta il rappresentante speciale dell'UE a continuare ad accrescere la visibilità dell'Unione nonché il dialogo con i meccanismi multilaterali e regionali in materia di diritti umani (le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, l'ASEAN, l'Unione africana, l'OIC), a promuovere le

priorità tematiche fondamentali dell'Unione, comprese quelle integrate negli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani di recente adozione, ad adoperarsi per il rafforzamento della società civile nel mondo e a contribuire all'integrazione, alla coerenza, all'uniformità e all'efficacia della politica dell'Unione in materia di diritti umani;

12. invita il Consiglio ad adottare, come principio generale, la prassi di includere in modo sistematico la cooperazione con il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani nel mandato del futuro rappresentante speciale geografico;
13. chiede al Consiglio di istituzionalizzare la carica del rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani affinché possa diventare permanente;

Coerenza interna ed esterna della politica di promozione dei diritti umani e della democrazia dell'UE

14. sottolinea che la politica dell'UE in materia di diritti umani deve essere coerente con il rispetto degli obblighi derivanti dal trattato, garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne ed evitare una disparità di criteri; chiede pertanto l'approvazione delle conclusioni del Consiglio "Affari esteri" dell'Unione europea sui diritti umani con riferimento ai partner strategici; chiede, in tale contesto, che siano fissate soglie minime comuni oltre le quale gli Stati membri e i funzionari dell'UE sono tenuti a segnalare alle controparti dei partner strategici le loro preoccupazioni in materia di diritti umani;

Politica dell'UE in materia di diritti umani

Strategie nazionali in materia di diritti umani e ruolo delle delegazioni UE

15. loda il SEAE per il riuscito completamento del primo ciclo di strategie nazionali in materia di diritti umani, che danno particolare rilievo alla titolarità a livello delle delegazioni UE; deplora, tuttavia, il fatto che continui a mancare trasparenza per quanto riguarda il contenuto delle strategie nazionali; esorta il SEAE ad adottare indicatori per valutarne l'efficacia e a trattare più esplicitamente le sezioni nazionali della relazione annuale come relazioni di attuazione sulle strategie nazionali;
16. accoglie positivamente la rete, quasi completata, dei punti di contatto sui diritti umani e degli ufficiali di collegamento per i difensori dei diritti umani presso le delegazioni UE; invita il VP/AR e il SEAE a elaborare chiari orientamenti operativi riguardo al loro ruolo nelle delegazioni, al fine di consentire loro di realizzare appieno il proprio potenziale, creare norme credibili ed evitare incoerenze tra le delegazioni UE;

Dialoghi e consultazioni in materia di diritti umani

17. ribadisce il proprio sostegno a dialoghi mirati in materia di diritti umani quali strumenti della politica UE per i diritti umani; riconosce l'importanza di ingaggiare in dialoghi mirati sui diritti umani anche con paesi che presentano seri problemi sotto tale profilo; sottolinea tuttavia la necessità che l'UE tragga chiare conclusioni politiche quando il dialogo in materia di diritti umani non porti a risultati positivi e ritiene, in tali casi, che occorra mettere maggiormente l'accento sulla diplomazia aperta, per evitare di

compromettere la credibilità della politica unionale in materia di diritti umani; mette inoltre in guardia contro l'allontanamento delle discussioni sui diritti umani dai dialoghi politici ad alto livello;

Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani

18. accoglie positivamente l'adozione da parte del Consiglio degli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo, ambedue durante l'anno di riferimento 2013, nonché degli orientamenti sulla libertà di espressione online e offline nel 2014;
19. ricorda ciò nondimeno al SEAE e al Consiglio la sfida di attuare gli orientamenti dell'UE e, di conseguenza, la necessità di valutarne l'attuazione a livello nazionale; incoraggia il SEAE e gli Stati membri a impegnarsi inoltre nella formazione continua e nella sensibilizzazione presso il personale del SEAE e delle delegazioni UE, così come presso i diplomatici nazionali, al fine di assicurare che gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani abbiano gli effetti desiderati nella definizione delle politiche sul terreno;

Politiche dell'UE a sostegno della democratizzazione e delle elezioni

20. sottolinea l'importanza di dare seguito alle relazioni e alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale, servendosene come di una "tabella di marcia per la democrazia" nei rispettivi paesi interessati e dando mandato all'osservatore in capo di svolgere un ruolo speciale nel controllo dell'attuazione delle raccomandazioni, quale parte coerente dell'approccio globale di sostegno alla democrazia del Parlamento e con il sostegno degli organi permanenti del Parlamento (tra cui il gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale);
21. invita l'UE a continuare ad adoperarsi per definire le migliori pratiche in questo campo, al fine di sostenere e consolidare i processi di democratizzazione; incoraggia lo sviluppo di strumenti sia politici che operativi da applicare nei paesi prioritari per integrare, in modo coerente, flessibile e credibile nell'approccio dell'UE le misure in materia di diritti umani e i provvedimenti a sostegno della democrazia, comprese misure di prevenzione dei conflitti e di mediazione;
22. accoglie positivamente i lavori su paesi pilota condotti sinora da nove delegazioni UE per rafforzare la coerenza del sostegno alla democrazia nelle relazioni esterne dell'UE, avviati nelle conclusioni del Consiglio del 2009 e 2010 e poi integrati nel quadro strategico e piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia nel 2012;
23. invita la Commissione e il SEAE a rafforzare il coordinamento dell'azione unionale per la seconda generazione di paesi pilota, in modo da assicurare che tutte le istituzioni dell'UE partecipino e associno la propria esperienza nel concreto perseguimento del sostegno alla democrazia nei paesi terzi, in linea con l'approccio globale di sostegno alla democrazia del Parlamento;

Il sostegno dell'UE ai difensori dei diritti umani

24. accoglie positivamente le conclusioni mirate del Consiglio sui difensori dei diritti umani in occasione del decimo anniversario degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani; loda inoltre la Commissione per il suo rafforzato uso dei finanziamenti dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) per fornire sovvenzioni d'emergenza a difensori dei diritti umani in situazioni di immediato pericolo; incoraggia la Commissione a continuare a cercare nuove modalità di sostegno per i difensori dei diritti umani;
25. ribadisce il suo invito al SEAE a continuare a proteggere le ONG, i difensori dei diritti umani e gli attivisti della società civile potenziando l'efficacia dei dialoghi unionali riguardanti i diritti umani e promuovendo le priorità tematiche e gli orientamenti UE in materia di diritti umani; in questo contesto, incoraggia l'organizzazione di campagne miranti a raggiungere difensori dei diritti umani anche nelle aree più remote dei paesi terzi, al fine di attuare gli obiettivi politici unionali;
26. chiede che il SEAE e le delegazioni UE avviino un dialogo politico pragmatico con i difensori dei diritti umani, volto a trovare i migliori modi di sostenere un contesto favorevole alla loro attività; chiede che l'UE potenzi la sua diplomazia attiva nei paesi terzi e rafforzi la posizione dei punti di contatto sui diritti umani al fine di integrare i diritti umani nell'attività politica quotidiana delle delegazioni UE, evocando sistematicamente i nomi di prigionieri politici, seguendo i processi e visitando le carceri; sottolinea la necessità che l'UE utilizzi la diplomazia attiva per sostenere i difensori dei diritti umani; chiede che gli attivisti dei diritti umani incarcerati siano rilasciati;

Il sostegno dell'UE ai diritti umani universali e alle organizzazioni multilaterali per i diritti umani

27. ricorda l'impegno del Parlamento e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo a sostenere un solido sistema multilaterale per i diritti umani sotto l'egida delle Nazioni Unite, compresi il Terzo Comitato dell'Assemblea generale, il Consiglio per i diritti umani (UNHRC), l'Ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani e i lavori di agenzie specializzate dell'ONU connesse, quali l'OIL;
28. ricorda la sua posizione inequivoca, che ufficializza la sua partecipazione alle sessioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, come espresso nella sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sulle priorità dell'Unione europea al Consiglio per i diritti umani; reputa indispensabile mantenere la prassi di inviare una delegazione del Parlamento europeo alle pertinenti sedute dell'UNHRC e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
29. ribadisce l'importanza che l'UE partecipi attivamente a tutti i meccanismi per i diritti umani dell'ONU, in particolare al Terzo Comitato dell'Assemblea generale e all'UNHRC; incoraggia gli Stati membri dell'Unione ad agire in tal senso, copatrocinando risoluzioni e facendosene promotori, partecipando attivamente a dibattiti e a dialoghi interattivi e rilasciando dichiarazioni; appoggia vigorosamente la crescente prassi dell'UE di attuare iniziative transregionali;

30. sottolinea ancora una volta l'importanza di un coordinamento e di una cooperazione efficaci tra il SEAE, la Commissione e gli Stati membri dell'UE in materia di diritti umani; incoraggia il SEAE, in particolare tramite le delegazioni dell'Unione di New York e Ginevra, a rafforzare la propria coerenza sulla base di consultazioni tempestive e concrete, al fine di presentare la posizione dell'UE "con una sola voce";
31. ribadisce l'importanza di integrare i lavori svolti a New York e Ginevra nel contesto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del Terzo Comitato e dell'UNHRC nelle pertinenti attività interne ed esterne dell'UE, al fine di assicurarne la coerenza;

La politica dell'UE in materia di giustizia criminale internazionale e Corte penale internazionale

32. ribadisce il suo pieno sostegno alle attività della Corte penale internazionale finalizzate a porre fine all'impunità degli autori dei crimini più gravi motivo di allarme per la comunità internazionale; permane vigilante riguardo a ogni tentativo di minare la legittimità della Corte; considera il crescente numero di soggetti statali come uno sviluppo importante per rafforzare l'universalità della Corte; accoglie favorevolmente la ratifica dello Statuto di Roma da parte della Costa d'Avorio nel febbraio 2013;
33. deplora il fatto che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale non sia ancora stato incluso nell'elenco del nuovo regolamento SPG relativo alle convenzioni necessarie per ottenere lo status SPG+; osserva che un certo numero di candidati allo status SPG+ non sono parte dello Statuto o non lo hanno ratificato (ad esempio Armenia e Pakistan); ribadisce la sua raccomandazione di inserire lo Statuto di Roma in un futuro elenco delle convenzioni;
34. ribadisce il suo invito all'UE di adottare una posizione comune in merito al reato di aggressione e agli emendamenti di Kampala e invita gli Stati membri dell'UE ad allineare rapidamente le loro legislazioni nazionali con le definizioni degli emendamenti di Kampala e con gli altri obblighi derivanti dallo Statuto di Roma, al fine di consentire indagini nazionali e la prosecuzione da parte di Stati membri e di rafforzare la cooperazione con la Corte;

L'azione dell'UE contro la pena di morte

35. ribadisce la propria opposizione univoca alla pena capitale e incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a continuare a condurre una politica di alto profilo volta all'abolizione della pena di morte a livello mondiale; esorta il SEAE a rimanere vigilante riguardo agli sviluppi in tutti i paesi del mondo e a utilizzare tutti gli strumenti di influenza di cui dispone;
36. esprime la propria preoccupazione alla luce del riportato aumento nel numero di esecuzioni nel mondo dal 2012 al 2013, malgrado il fatto che le esecuzioni siano confinate a una sempre decrescente minoranza di paesi; invita l'UE a prendere le debite iniziative riguardo al tasso di esecuzioni in Cina e in Iran, alla ripresa delle esecuzioni in Indonesia, Kuwait, Nigeria e Vietnam nel 2013, nonché al netto aumento delle esecuzioni riportate in Iraq e Arabia Saudita;

37. prende atto della rianimata discussione negli Stati Uniti sull'arbitrarietà e la suscettibilità all'errore della pena capitale, della campagna volta a porre fine al trasporto dall'Europa agli Stati Uniti di sostanze utilizzate per le esecuzioni e dell'abolizione della pena di morte da parte dello Stato del Maryland nel 2013; incoraggia il VP/AR, il rappresentante speciale dell'UE e il SEAE ad attivarsi presso il governo federale statunitense e i governi nazionali al fine di accelerare l'eliminazione della pena di morte negli Stati Uniti, dove tutte le 80 sentenze di morte comminate nel 2013 sono originate in solo il 2% delle regioni dell'intero paese, e tutte le 39 esecuzioni effettuate hanno avuto luogo in solo l'1% di tutte le regioni;
38. incoraggia la Commissione a utilizzare la nuova flessibilità offerta dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani per esplorare nuovi modi di fare campagna per l'abolizione della pena di morte e sostenere azioni volte ad evitare sentenze capitali o esecuzioni;

L'azione dell'UE contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

39. esorta il VP/AR e il SEAE, alla luce del crescente numero di informazioni recenti sulla diffusione di prassi di tortura e abusi nel mondo, a rafforzare gli sforzi dell'UE nella lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
40. incoraggia il SEAE a rivolgere un'attenzione minuziosa alle conclusioni per paese del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura e del Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura, e a trattare queste preoccupazioni in modo sistematico con i paesi interessati e in dichiarazioni pubbliche; invita il SEAE e gli Stati membri a elaborare inoltre un piano d'attuazione per gli orientamenti dell'UE in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

I diritti umani negli accordi commerciali dell'UE e in altri accordi internazionali

41. ribadisce la sua richiesta di includere sistematicamente clausole sui diritti umani negli accordi internazionali dell'UE, compresi gli accordi commerciali, conclusi con paesi terzi; chiede che la loro attuazione sia controllata in modo efficace e che la commissione competente del Parlamento sia tenuta informata sugli aspetti degli accordi attinenti ai diritti umani;

Imprese e diritti umani

42. sostiene vigorosamente l'attuazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite; ribadisce l'importanza di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (RSI) anche per le imprese che operano fuori dai confini dell'UE, nonché di garantire il rispetto della RSI lungo l'intera catena di fornitura; è convinto che le imprese europee, le loro controllate e i loro fornitori dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nella divulgazione delle norme internazionali relative alle attività economiche e ai diritti umani a livello globale;
43. chiede che la Commissione e il SEAE incoraggino le delegazioni UE in tutto il mondo ad attivarsi presso le imprese europee al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e per garantire che il tema "imprese e diritti umani" sia iscritto tra i punti chiave negli

inviti a presentare proposte a livello locale dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);

44. ribadisce il proprio invito alla Commissione a riferire regolarmente sull'attuazione dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite da parte degli Stati membri dell'UE, anche nei loro piani d'azione nazionali; deplora l'assenza di progressi da parte della Commissione nel rispondere alla richiesta del Parlamento di proporre una legislazione che imponga alle imprese dell'UE di garantire che i loro acquisti non sostengano i responsabili di conflitti e di gravi violazioni dei diritti umani;
45. invita la Commissione e il SEAE a prendere iniziative decise per migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani connessi a operazioni commerciali al di fuori dell'UE;
46. invita l'Unione europea a sostenere le iniziative emergenti volte a concludere uno strumento internazionale giuridicamente vincolante riguardante imprese e diritti umani nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, e di associarsi al dibattito in materia sin dalle fasi iniziali;

L'azione dell'UE per garantire la libertà di espressione dei diritti online e offline e per limitare l'impatto delle tecnologie di sorveglianza sui diritti umani

47. riconosce che la rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha trasformato il contesto in cui si esercita la libertà di espressione in tutto il mondo, generando sia grandi vantaggi, sia serie preoccupazioni; accoglie con favore, in tale contesto, l'adozione da parte del Consiglio, nel maggio 2014, degli orientamenti specifici dell'UE in materia di libertà di espressione online e offline;
48. esprime la propria preoccupazione a fronte della diffusione di tecnologie di controllo e filtraggio, che costituiscono una crescente minaccia per gli attivisti dei diritti umani e per la democrazia nei paesi autocratici e sollevano anche inquietanti interrogativi circa il diritto alla privacy nei paesi democratici, anche quando sono utilizzati argomentando finalità legittime quali la lotta contro il terrorismo o l'applicazione della legge;
49. loda la Commissione per la sua pubblicazione, nel giugno 2013, della guida settoriale TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) in materia di attuazione dei principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani; permane tuttavia preoccupato dinanzi al commercio di prodotti e servizi volti a negare l'accesso a Internet o a consentire la sorveglianza di massa e il controllo del traffico Internet e delle comunicazioni mobili, o a intercettare conversazioni private; chiede pertanto l'adozione di orientamenti generali sul controllo delle esportazioni in questo settore, sulla base dell'esperienza acquisita attraverso le analoghe azioni ingaggiate dall'UE in singoli casi;
50. invita la Commissione a continuare a sostenere le iniziative connesse allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie per la sicurezza digitale, per rafforzare i difensori dei diritti umani fornendo loro meccanismi di raccolta, di crittografia e di archiviazione sicuri atti a evitare il controllo da parte di governi repressivi;

Il sostegno dell'UE alla società civile e alla libertà di riunione e di associazione

51. esprime la propria profonda preoccupazione riguardo alla contrazione del margine d'azione legittimo per la società civile in molti paesi del mondo; ritiene che una società civile libera costituisca uno dei fondamenti per la tutela e il sostegno dei diritti umani e dei valori democratici in tutte le società;
52. invita l'UE e i suoi Stati membri a migliorare il loro controllo su tutte le restrizioni alla libertà di riunione e di associazione, tra cui il divieto di organizzazioni della società civile, l'uso aggressivo delle leggi penali sulla diffamazione e di altre leggi restrittive, gli obblighi di registrazione e di rendiconto eccessivi, le regole troppo restrittive in materia di finanziamenti esteri o il divieto alle ONG di impegnarsi in attività politiche o di avere contatto con stranieri, e a condannare tali restrizioni tempestivamente e senza ambiguità;
53. ribadisce il proprio sostegno a che la maggior parte dei finanziamenti per l'EIDHR siano destinati al sostegno ai difensori dei diritti umani e alle azioni della società civile in tutto il mondo;

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione o di credo

54. condanna tutte le violenze e discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali; esprime la propria profonda preoccupazione per le continue notizie di violenza e discriminazione contro minoranze religiose in tutto il mondo; sottolinea che il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo è un diritto umano fondamentale, correlato con altri diritti umani e libertà fondamentali, e che comprende il diritto di credere o non credere, la libertà di praticare un credo teistico, non teistico o ateo così come e il diritto di adottare un credo di propria scelta, di cambiarlo, abbandonarlo o tornare a farlo proprio;
55. accoglie positivamente l'adozione, durante l'anno di riferimento 2013, degli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo e invita le istituzioni UE e gli Stati membri a rivolgere particolare attenzione all'attuazione di tali orientamenti sia nei fori internazionali e regionali che nelle relazioni bilaterali con paesi terzi;

Diritti delle donne e delle ragazze

56. accoglie con favore il sostegno dell'UE alle risoluzioni delle Nazioni Unite sulle questioni di genere, in particolare sull'eliminazione della violenza contro le donne, sulla discriminazione nei confronti delle donne, sul ruolo della libertà di espressione e di opinione nell'emancipazione femminile e alle dichiarazioni delle Nazioni Unite sul matrimonio forzato o precoce e sulle mutilazioni genitali femminili;
57. invita l'UE a partecipare attivamente alla 59a sessione della Commissione sulla condizione delle donne e a continuare a lottare contro ogni tentativo di minare la Piattaforma d'azione di Pechino delle Nazioni Unite riguardante, tra l'altro, l'accesso all'istruzione e alla salute quali diritti umani fondamentali e i diritti sessuali e riproduttivi;
58. conferma nuovamente la propria condanna di ogni tipo di violenza contro le donne, in

particolare la violenza sessuale utilizzata come arma da guerra e la violenza domestica; invita di conseguenza tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a firmare e ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne; invita l'UE in quanto tale a prendere misure per aderire alla Convenzione, al fine di garantire la coerenza tra l'azione unionale interna ed esterna in materia di violenza contro le donne;

59. condanna fermamente il ricorso, come tattica di guerra, a violenze sessuali contro le donne quali lo stupro di massa, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le forme di persecuzione basate sul genere, inclusa la mutilazione genitale femminile, la tratta, i matrimoni precoci e forzati, i delitti d'onore e tutte le altre forme di violenza sessuale di gravità paragonabile; permane particolarmente preoccupato a questo riguardo per la situazione nella regione dei Grandi Laghi in Africa; esprime il proprio sostegno ai lavori di UN Women, al relatore speciale dell'ONU sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, e al rappresentante speciale dell'ONU sulla violenza sessuale nei conflitti,
60. richiama l'attenzione sull'inclusione dei reati connessi al genere e dei reati di violenza sessuale nello Statuto di Roma in quanto crimine di guerra, crimine contro l'umanità o atto costitutivo rispetto al genocidio o alla tortura; accoglie positivamente, in questo contesto, la risoluzione 2106 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, adottata il 24 giugno 2013, sulla prevenzione della violenza sessuale nei conflitti, che ribadisce che la Corte penale internazionale svolge un ruolo chiave nella lotta contro l'impunità per i crimini sessuali e di genere; invita l'UE a sostenere pienamente l'attuazione di questi principi;
61. reitera inoltre l'impegno dell'UE di integrare i diritti umani e le questioni di genere nelle missioni PSDC, in conformità con le risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza; ribadisce, a questo proposito, la sua richiesta all'UE e ai suoi Stati membri di sostenere, nel processo di costruzione di una riconciliazione sostenibile, la partecipazione sistematica delle donne come una componente essenziale dei processi di pace, e a riconoscere la necessità di integrare le prospettive di genere nella prevenzione dei conflitti, le operazioni di mantenimento della pace, l'assistenza umanitaria e la ricostruzione post-bellica;

Diritti umani e corruzione

62. ricorda che la corruzione costituisce una violazione dei diritti umani e che l'UE ha rivendicato la competenza esclusiva per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC);
63. deplora il fatto che non sia ancora stato dato alcun seguito alla richiesta rivolta dal Parlamento al VP/AR di presentare un piano d'azione UE contro la corruzione, al fine di controllare efficacemente le raccomandazioni dell'UNCAC, tra le quali l'obbligo per gli Stati contraenti di pubblicare e diffondere le informazioni sulla corruzione, di stabilire canali per la segnalazione di violazioni e di creare un quadro giuridico adeguato per la protezione dei testimoni e per le attività della società civile in questo settore;
64. invita la Commissione a sviluppare meccanismi finanziari innovativi per attuare le

riforme fiscali e rafforzare la lotta contro la corruzione, i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale; incoraggia, in tale contesto, la considerazione di partenariati pubblico-privato, la combinazione di sovvenzioni e prestiti e l'assistenza ai paesi in via di sviluppo affinché mobilitino meglio le proprie risorse nazionali; chiede l'introduzione di un'imposta internazionale sulle transazioni finanziarie, che potrebbe fungere da fonte supplementare di finanziamenti per lo sviluppo, e ricorda agli Stati membri che hanno già convenuto di introdurre una tale imposta a livello nazionale e assunto l'impegno di destinare una parte del gettito al finanziamento di beni pubblici globali, fra cui lo sviluppo;

65. ribadisce la sua richiesta all'UE e agli Stati membri di sostenere l'istituzione di un relatore speciale delle Nazioni Unite sui reati finanziari, la corruzione e i diritti umani;

Diritti LGBTI

66. rileva che l'omosessualità è tuttora sanzionata penalmente in 78 paesi, sette dei quali prevedono la pena di morte; condanna fermamente il recente aumento di leggi, pratiche e atti di violenza contro le persone sulla base del loro orientamento sessuale e identità di genere, in tutto il mondo e, in particolare, in Nigeria e Uganda; incoraggia un rigoroso controllo della situazione in Nigeria, Uganda, India e Russia, dove nuove leggi o recenti sviluppi giuridici minacciano gravemente la libertà delle minoranze sessuali; riafferma il proprio sostegno all'incessante lavoro dell'Alto commissario per i diritti umani volto a contrastare tali leggi e pratiche discriminatorie, nonché, più in generale, al lavoro delle Nazioni Unite su questo tema;
67. accoglie positivamente l'adozione da parte del Consiglio, nel giugno 2013, degli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI); invita il SEAE e la Commissione a sollevare la questione dei diritti LGBTI nei dialoghi politici e in materia di diritti umani con i paesi terzi e nelle sedi multilaterali; sottolinea l'importanza che la Commissione e il SEAE continuino a sollevare la questione dei diritti LGBTI nei dialoghi politici e in materia di diritti e umani e di utilizzare l'EIDHR per sostenere le organizzazioni che difendono i diritti delle persone LGBTI consentendo loro di sfidare le leggi e le discriminazioni omofobe nei loro confronti, sensibilizzando il grande pubblico nei confronti della discriminazione e della violenza subite da persone di diversi orientamenti sessuali e garantendo che sia prestata assistenza d'emergenza (dall'aiuto psicosociale e medico a misure di mediazione e reintegrazione) a coloro che hanno bisogno di tale sostegno;
68. accoglie con favore la legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, diciassette sino ad ora; incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente al riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto problematica politica, sociale e di diritti umani e civili;
69. accoglie positivamente l'annullamento, nell'ottobre 2013, della legge moldova che vietava la "diffusione di relazioni diverse da quelle contemplate dal matrimonio o dalla famiglia" e [invita la Lituania e la Russia](#) a seguire l'esempio della Moldavia; deplora l'esito del referendum croato del dicembre 2013, favorevole a un divieto costituzionale

dell'equiparazione dei matrimoni omosessuali; sottolinea che referendum di questo tipo contribuiscono a un clima di omofobia e la discriminazione; ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBTI sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio;

Diritti delle persone con disabilità

70. si compiace della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD); ribadisce l'importanza di una sua efficace attuazione da parte sia degli Stati membri sia delle istituzioni UE e sottolinea, in particolare, la necessità di integrare in modo credibile i diritti delle persone con disabilità in tutti gli strumenti politici dell'UE, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo;

Diritti dei minori

71. vede positivamente la cooperazione dell'UE con l'UNICEF, che ha portato a definire una serie di strumenti per l'integrazione dei diritti dei bambini nella cooperazione allo sviluppo; accoglie con favore l'uso del denaro del Premio Nobel assegnato all'Unione europea per aiutare i bambini in situazioni di conflitto; accoglie con favore la partecipazione dell'UE, nell'ottobre 2013, alla terza conferenza mondiale sul lavoro minorile tenutasi a Brasilia, e la sua partecipazione ai negoziati per la dichiarazione tripartita sul lavoro minorile;
72. invita la Commissione e il SEAE a continuare ad agire nel campo dei diritti dei minori, incentrando gli sforzi in particolare sulla violenza contro i bambini, compresa la tortura, poiché casi di tortura e detenzione di bambini sono stati segnalati da organizzazioni quali l'UNICEF e Amnesty International; chiede particolare attenzione per i temi del lavoro minorile forzato, dei matrimoni precoci, dell'arruolamento di bambini nei gruppi armati e del loro disarmo, della riabilitazione e successiva reintegrazione, e di mettere il tema delle pratiche di stregoneria nei confronti di bambini all'ordine del giorno del dialogo sui diritti umani con i paesi interessati; sottolinea l'importanza di conferire priorità ai diritti dei minori nell'ambito delle politiche esterne dell'UE;
73. ribadisce la necessità di intensificare gli sforzi per applicare la strategia di attuazione riveduta degli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati; incoraggia l'UE ad approfondire ulteriormente la sua cooperazione con il rappresentante speciale delle Nazioni unite per i bambini coinvolti nei conflitti armati; chiede la ratifica universale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare del terzo Protocollo opzionale, che permetterà ai bambini di presentare le loro denunce al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

L'azione dell'UE in materia di migrazione e profughi

74. sottolinea l'urgente necessità di sviluppare politiche più incisive a livello dell'Unione per affrontare le questioni urgenti connesse a migranti, profughi e richiedenti asilo in modo coerente con il diritto internazionale in materia di diritti umani e la dignità umana fondamentale; invita l'UE a garantire norme comuni efficaci per le procedure di accoglienza in tutta l'Unione, al fine di proteggere i più vulnerabili; invita il VP/AR, il Commissario per la migrazione e gli affari interni e il SEAE a promuovere un reale

spirito di cooperazione e di equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri, per fronteggiare le molteplici sfide che persistono in questo senso; ricorda l'impegno della Commissione per lo sviluppo di adeguati canali di migrazione legale e, a tal fine, chiede una revisione del regolamento di Dublino, che conferisce una responsabilità sproporzionata agli Stati membri per le frontiere esterne dell'Unione e ostacola la capacità dei migranti di chiedere e ottenere asilo;

75. chiede alla Commissione e al SEAE di partecipare attivamente al dibattito sul termine "rifugiato climatico", compresa la sua eventuale definizione giuridica nel diritto internazionale o in qualsiasi accordo internazionale giuridicamente vincolante;

Diritti umani e sviluppo

76. chiede un'azione concertata dell'UE per affrontare il problema dell'accaparramento delle terre; osserva che il negato accesso alle terre e alle risorse naturali per i poveri delle regioni rurali e urbane è una delle cause principali della fame e della povertà nel mondo, con conseguenze sulla capacità delle comunità locali di godere dei loro diritti umani e, in particolare, del loro diritto ad un'alimentazione adeguata; accoglie con favore il coinvolgimento dell'UE nello sviluppo di orientamenti globali volontari sulla proprietà fondiaria e il controllo della pesca e delle foreste, adottati sotto l'egida delle Nazioni Unite; sottolinea, tuttavia, l'urgente necessità di integrare i diritti umani e le considerazioni di riduzione della povertà nel processo decisionale per quanto riguarda l'acquisizione o l'affitto a lungo termine di vaste aree di terreno da parte di investitori; ritiene che la risposta dell'UE a questa problematica sarà una prova importante del suo impegno a muoversi verso un approccio basato sui diritti nella sua politica di cooperazione allo sviluppo;

Potenziamento dell'azione del Parlamento europeo in materia di diritti umani

77. ribadisce il proprio impegno per il continuo miglioramento delle proprie procedure, processi e strutture, al fine di garantire che i diritti umani e la democrazia siano al centro delle sue azioni e politiche; ritiene inoltre che un'efficace cooperazione a livello di Parlamento e l'integrazione trasversale dei diritti umani siano necessari affinché la sottocommissione per i diritti dell'uomo possa adempiere alla missione conferitale nel regolamento di "garantire la coerenza tra tutte le politiche esterne dell'Unione e la sua politica in materia di diritti umani";
78. chiede una revisione degli orientamenti per le delegazioni interparlamentari del Parlamento europeo sulla promozione dei diritti umani e della democrazia, condotta dalla Conferenza dei presidenti di delegazione in collaborazione con la sottocommissione per i diritti dell'uomo; raccomanda, in tale contesto, di sollevare in modo più sistematico le questioni relative ai diritti umani, in particolare i casi specifici cui fanno riferimento le risoluzioni del Parlamento, durante le visite di delegazione nei paesi terzi e di riferire per iscritto sulle azioni intraprese alla sottocommissione per i diritti dell'uomo nonché, ove ciò sia politicamente giustificato, con una specifica sessione di resoconto ;
79. sottolinea la necessità di proseguire la riflessione riguardo alle modalità più adeguate per ottimizzare la credibilità, la visibilità e l'efficacia delle risoluzioni del Parlamento

europeo sulle violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

80. incoraggia la discussione sull'inclusione dei diversi strumenti a disposizione del Parlamento per quanto riguarda il sostegno e la promozione dei diritti umani in un unico documento strategico, che il Parlamento dovrebbe approvare in seduta plenaria;

* * *

81. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 68^a Assemblea generale delle Nazioni Unite, al presidente del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'Unione europea.